

COMUNE DI BOLGARE
***Regolamento recante le modalità di determinazione
e di versamento del contributo di costruzione***
(art. 16 del D.P.R. 380/2001)

Art. 1

Gli oneri così come determinati si applicano, per l'edilizia residenziale e relativi accessori, al mc. della volumetria oggetto di permesso di costruire o D.I.A., escludendo i volumi e gli spazi destinati al ricovero delle autovetture, nel rispetto dell'art. 69 della legge regionale 12/2005.

Art. 2

Gli oneri inerenti le attività industriali, artigianali, alberghiere, direzionali e commerciali, nonché terziarie in genere si applicano alla superficie lorda di pavimento, ivi comprese le superfici afferenti i piani interrati e le pensiline con sporgenza superiore a mt. 1,50.

Art. 3

Nel caso in cui l'opera, oggetto di permesso di costruire o D.I.A., preveda diverse destinazioni all'interno del medesimo edificio, la misura del contributo sarà determinata sommando le quote dovute per ogni singola destinazione d'uso. Gli oneri inerenti locali accessori e i magazzini saranno computati secondo il tipo di attività prevalente.

Art. 4

Gli oneri relativi ad interventi per cui sia esercitata la facoltà della denuncia d'inizio attività secondo i disposti della normativa nazionale e regionale, dovranno essere versati entro giorni trenta dall'inoltro della denuncia d'inizio attività, fatta salva la facoltà di rateizzazione cui al successivo art. 6.

Art. 5

Qualora la destinazione d'uso delle opere indicata negli articoli precedenti, venga modificata anche ai sensi della legge regionale n. 12 del 2005 art. 52, dovrà essere versato dal proprietario o avente titolo il contributo massimo corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento dell'intervenuta variazione, ritenendosi inoltre applicabile la normativa vigente in materia di sanzioni per il ritardato od omesso versamento del contributo così come previsto dall'art. 42 del D.P.R. 380/2001. Tale obbligo ricorre anche nel caso di modifica di destinazione d'uso per le abitazioni realizzate ai sensi della ex legge regionale 15 luglio 1996, n. 15, e della legge regionale 12/2005 art. 63 e segg.

Art. 6

E' consentita la rateizzazione del versamento del contributo di costruzione nonché quello di cui all'art. 5, sia inerente gli oneri di urbanizzazione che il costo di costruzione, nei seguenti termini e fatto salvo quanto previsto dalla legislazione vigente:

- a) Versamento del 50% dell'importo complessivo del contributo di costruzione entro 30 giorni dalla data di notifica dell'avviso di avvenuto permesso di costruire o dei termini previsti dall'art. 4 qualora sia esercitata la facoltà della denuncia d'inizio attività;
- b) Versamento del restante 50 % dell'importo complessivo del contributo di costruzione entro 12 mesi dalla notifica dell'avviso di avvenuto permesso di costruire o dei termini previsti dall'art. 4 qualora sia esercitata la facoltà della denuncia d'inizio attività;
- c) Presentazione di una polizza fideiussoria bancaria o assicurativa per importo pari alla rata di saldo maggiorata del 25%;
- d) Corresponsione, sulla somma rateizzata, degli interessi legali.
- e) Qualora l'istante non si richieda la rateizzazione, è dovuto l'importo complessivo del contributo di costruzione entro 30 giorni dalla data di notifica dell'avviso di avvenuto rilascio del permesso di costruire.

Art. 7

Nella determinazione dei costi base delle opere di urbanizzazione specificate dalla Regione Lombardia, sono esclusi i costi inerenti la realizzazione delle cabine di trasformazione dell'energia elettrica nonché delle reti di distribuzione del gas-metano per cui, nel caso di Piani Attuativi convenzionati ovvero di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione regolate da convenzione o da atto d'obbligo unilaterale, dall'importo afferente la quantificazione degli oneri di urbanizzazione da corrispondere al comune non saranno detratte le somme inerenti la realizzazione delle sopracitate opere.

Art. 8

Nel caso di presentazione del permesso di costruire o D.I.A. per il completamento opere a seguito della decorrenza dei termini di ultimazione dei lavori, il proprietario o committente dovrà versare il contributo di costruzione relativo all'eventuale incremento delle tariffe per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione rispetto all'atto abilitativo originario. Nel caso di destinazioni per la quale sia dovuto il versamento del costo di costruzione il proprietario avrà la facoltà di presentare il computo metrico per la parte delle opere da ultimare in alternativa al calcolo tabellare.